

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo in Uscita

0007124/06
03/08/2006*Servizio di Contrattazione III*

Roma,

Agenzia Segretari
gascp_aa
N. 0059741
del 07-08-2006Al Presidente dell'Agenzia dei
Segretari Comunali e Provinciali
P.zza Cavour, 25
00193 ROMA

OGGETTO : posizione sindacale in ordine all'interpretazione del combinato disposto dell'art. 42, c. 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16.5.2001 e dell'art. 1 del CCNL decentrato del 22.12.2003.

Con lettera del 28.6.2006 indirizzata al Presidente di codesta Agenzia e per conoscenza all'ARAN, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, sulla base di una interpretazione dell'art.1 del contratto collettivo decentrato di livello nazionale del 23.12.2003, ed in particolare dell'espressione "retribuzione di posizione in godimento" cui esso fa riferimento per l'applicazione degli incrementi connessi a compiti e funzioni aggiuntive del segretario comunale e provinciale, perviene ad una interpretazione della disciplina contrattuale secondo la quale le maggiorazioni della retribuzione di posizione di cui si tratta dovrebbe applicarsi al valore di tale particolare voce retributiva quale risulta a seguito della preventiva attuazione della regola del cosiddetto "galleggiamento", di cui all'art.41, comma 5, del CCNL del 16.5.2001.

Trattandosi di una questione di interpretazione delle clausole del contratto collettivo decentrato di livello nazionale, essa esula dalla competenza istituzionale della scrivente Agenzia dato che, come è noto, il legislatore ha limitato l'attività di assistenza dell'ARAN esclusivamente alla formulazione di orientamenti per l'uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tuttavia, è necessario evidenziare che la tesi interpretativa delle organizzazioni sindacali, anche se formalmente limitata alle clausole del contratto integrativo, finisce per incidere in modo rilevante sulla determinazione dell'effettiva portata applicativa della regola del "galleggiamento" di cui si è detto, in netto contrasto con gli orientamenti applicativi in materia già formulati dalla scrivente Agenzia, nell'ambito della sua attività istituzionale, da tempo e pubblicati anche sul sito istituzionale www.aranagenzia.it, Comparto Regioni-Autonomie Locali, Quesiti, Segretari comunali e provinciali.

Secondo questi orientamenti, ai fini dell'applicazione della regola contrattuale del cosiddetto "galleggiamento", stabilita nell'art.41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali del 16.5.2001, si deve tenere conto dell'importo della retribuzione di posizione effettivamente corrisposta al segretario e, quindi, anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso riconosciuta, ai sensi dell'art.41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 e dello specifico CCDI del 22.12.2003.

A tal fine si evidenzia che la regola del "galleggiamento", ai fini della sua applicazione, presuppone una necessaria comparazione dei valori della retribuzione di posizione stabilita per la funzione dirigenziale più elevata presente nell'ente (o del personale dirigente incaricato della più elevata posizione organizzativa negli enti privi in dotazione organica di personale con qualifica dirigenziale) e di quella prevista per il segretario.

Conseguentemente, non può non tenersi conto degli effetti dell'art.41, comma 4, che, in presenza di determinate condizioni e requisiti prevede, una maggiorazione proprio della retribuzione di posizione al di sopra degli importi per questa stabiliti dalla disciplina contrattuale (art.41, comma 3, del CCNL del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed art.3 del CCNL del 16.5.2001, relativo al biennio economico 2000-2001).

Gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione, ma se la attribuiscono essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione. Pertanto, poiché la maggiorazione è sempre parte integrante della retribuzione di posizione in godimento del segretario, essa non può non essere computata ai fini del "galleggiamento".

In sostanza, rispetto alla tesi sindacale, viene invertito l'ordine logico - cronologico degli adempimenti: applicazione delle regole in materia di maggiorazione della retribuzione di posizione e solo successivamente di quelle concernenti il "galleggiamento".

Si tratta di una interpretazione pienamente coerente con le finalità di questo particolare istituto volto ad assicurare al segretario la parificazione ("...non inferiore...") della retribuzione di posizione del segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata presente nell'ente (o del personale dirigente incaricato della più elevata posizione organizzativa negli enti privi in dotazione organica di personale con qualifica dirigenziale) ma non anche a garantire necessariamente e sempre un valore sicuramente superiore come accadrebbe applicando la tesi sindacale.

Ad ulteriore sostegno dell'interpretazione dell'ARAN si può richiamare anche il dato sistematico della formulazione della disciplina dell'art.41 del CCNL del 16.5.2001. Infatti, nell'ambito di questo:

- a) il comma 3 detta i valori della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle diverse fasce ivi previste;
- b) il comma 4 stabilisce la regola del possibile incremento dei valori della retribuzione di posizione di cui al comma 3, demandandone l'attuazione al contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale;
- c) il comma 5 fissa la regola del "galleggiamento".

Anche da tale ordine espositivo, che caratterizza la disciplina contrattuale, si ricava chiaramente, sia pure implicitamente, il principio per cui il "galleggiamento" non può non tenere conto delle maggiorazioni del punto b).

L'accettazione della tesi sindacale, quindi, si tradurrebbe non solo in un contrasto con le finalità proprie del "galleggiamento", ma anche in un significativo incremento degli oneri, a carico degli enti presso il quale il segretario opera, privi di qualunque giustificazione in quanto non previsti nel CCNL.

Proprio in considerazione di tale ultimo aspetto, il contratto decentrato di livello nazionale, ove interpretato in senso estensivo, potrebbe essere considerato, sotto questo particolare aspetto, "difforme" dal CCNL, con il rischio di essere ricondotto alla specifica fattispecie sanzionatoria prevista per tale ipotesi dall'art.40, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
 Dr. Gianfranco Rucco
